

ART. 1 – PRINCIPI E FINALITÀ

1. Il Comune di Vigarano Mainarda, in coerenza con la Legge Regionale 8/2017 e in coerenza con i principi dell'Unione Europea, riconosce il valore sociale della pratica sportiva in ogni sua forma espressiva come strumento per la realizzazione del diritto alla salute e al benessere psico-fisico delle persone, il miglioramento degli stili di vita, lo sviluppo delle relazioni e dell'inclusione sociale, la formazione dell'individuo fin dalla giovane età, la promozione delle pari opportunità e del rapporto armonico e rispettoso con l'ambiente. Il Comune di Vigarano Mainarda promuove la cultura dello sport come elemento d'inclusione sociale e l'accessibilità alle strutture sportive e ai loro servizi.

2. Il presente regolamento disciplina le forme di utilizzo delle palestre di proprietà del Comune di Vigarano Mainarda.

3. L'utilizzo di tali beni deve essere conforme alla natura pubblica del bene che deve essere messo a disposizione della collettività allo scopo di favorire le attività motorie e sportive, di concorrere alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi. L'uso delle palestre deve improntarsi alla massima fruibilità da parte di cittadini, attraverso forme associate siano esse enti, associazioni sportive ed enti di promozione sportiva, scuole, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, ovvero Enti del Terzo Settore, in applicazione del D. Lgs. N. 117/2017.

4. La destinazione e la natura pubblicistica dell'ente proprietario non consentono di ricavare dall'assegnazione in uso di tali locali un lucro, fatta salva la riscossione delle tariffe dovute per il funzionamento e mantenimento della struttura e per il recupero, a titolo di rimborso forfettario, delle utenze. Inoltre possono essere oggetto di rimborso altri oneri accessori, quali potrebbero essere la custodia, l'apertura, le pulizie.

ART. 2 - DISPONIBILITÀ DELLE PALESTRE

1. Il presente regolamento si applica a tutte le palestre del Comune di Vigarano Mainarda:

- Palestra sita in via P.P. Pasolini, adiacente la Scuola Secondaria di primo grado, plesso di Vigarano Mainarda;
- "Palestrina" annessa alla Palestra via P.P. Pasolini;
- Palestra sita in via M. Hack, adiacente la Scuola Primaria, plesso di Vigarano Mainarda;
- Palestra sita in via XXV Aprile a Vigarano Pieve;
- Palavigarano sito in via P.P. Pasolini;

- Aula polivalente sita in via Donatori di Sangue, adiacente la ex Scuola Primaria sita in via Cento, a Vigarano Mainarda;

2. Le palestre comunali possono essere utilizzate negli orari e nei giorni in cui le strutture non vengono utilizzate per le attività scolastiche curriculari ed extracurriculari previste nel Piano di Offerta Formativa (POF) dell'Istituto Comprensivo Terre del Reno, ai sensi della L.517/77 e L. 23/96.

ART. 3 - ATTIVITÀ AMMISSIBILI

1. Le palestre, sono destinate a favorire la pratica di attività motoria e sportiva. A tal fine sono da considerare di interesse pubblico:

- l'avviamento alla pratica sportiva di bambini e di giovani, condotta attraverso forme associate;
- l'attività motoria e sportiva in favore dei disabili e degli anziani, condotta attraverso forme associate.
- L'attività motoria e sportiva di adulti, condotta attraverso forme associate.
- L'attività amatoriale a carattere locale e l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali a carattere provinciale, regionale o nazionale organizzati da organismi riconosciuti dal CONI e dal CIP.

2. Le attività sportive devono essere compatibili con la specificità della struttura.

3. L'autorizzazione all'utilizzo della palestra dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività indicate nell'autorizzazione stessa.

4. E' consentito l'accesso e la presenza di pubblico negli impianti sprovvisti di gradinate e tribune, se previsto nella SCIA o CPI o autorizzazione CCVLPS. L'effettuazione di manifestazioni di pubblico spettacolo obbliga gli organizzatori a munirsi delle necessarie licenze di polizia amministrativa, nel rispetto delle norme di cui al T.U.L.P.S – R.D. 773/31 e successive modificazioni ed integrazioni. Nelle palestre che hanno ottenuto il certificato di agibilità per manifestazioni sportive dalla Commissione Provinciale di Vigilanza per il pubblico spettacolo, il numero di persone, cui è consentito l'accesso negli spazi opportunamente riservati, non potrà superare il limite massimo, fissato nella licenza di agibilità ex art. 80 T.U.L.P.S – R.D. 773/31 e successive modificazioni ed integrazioni. Nelle palestre che non hanno ottenuto tale agibilità è interdetta la presenza di pubblico.

5. Qualora la palestra venga richiesta per eventi non sportivi o attività non sportive, quindi non regolamentate dal presente Regolamento, si concederà l'immobile ai sensi del Titolo III del Regolamento per la concessione di contributi, patrocinio e altri benefici, adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 19.12.2016 e nel rispetto della normativa vigente sulla sicurezza che disciplina la presenza di pubblico.
6. E' fatto divieto di svolgere attività con fini di lucro.

ART. 4 – DURATA E LIMITI DELL'ASSEGNAZIONE IN USO

1. L' assegnazione in uso delle palestre può essere:
 - “stagionale” per il periodo corrispondente all'anno scolastico/sportivo, che viene convenzionalmente inteso di nove mesi, da metà settembre a metà giugno;
 - “invernale”, per un periodo non superiore a 5 mesi.

L'utilizzo parziale della palestra, che impedisce ad altri soggetti di poterla richiedere per l'intera stagione sportiva annuale, comporta una tariffa proporzionalmente più elevata, disciplinata all'art. 14;

 - “estiva”: è possibile presentare richiesta per l'utilizzo nel periodo estivo, la cui concessione sarà oggetto di valutazione. Se concessa, comporterà apposita tariffa oraria, come disciplinato all'articolo 14.
 - “occasionale”, in caso di singole manifestazioni ed eventi sportivi.
2. Nel provvedimento di autorizzazione vengono stabiliti i limiti temporali, le modalità di uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene e alla salvaguardia del patrimonio.
3. E' possibile richiedere l'utilizzo di ulteriori spazi orari nel corso dell'anno sportivo, non previamente richiesti al momento della domanda, qualora intervengano motivate esigenze da parte dell'assegnatario. L'Ufficio competente metterà a disposizione gli spazi che siano eventualmente rimasti liberi nella struttura richiesta o proporrà spazi in altra struttura. L'ampliamento orario comporta una rimodulazione delle tariffe.

4. E' possibile richiedere una riduzione degli spazi, qualora intervengano motivate esigenze da parte dell'assegnatario. La riduzione comporta una rimodulazione delle tariffe.
5. E' possibile richiedere l'utilizzo degli spazi in uso anche al di fuori del periodo compreso nella stagione sportiva, motivandolo. L' utilizzo, se concesso, comporta una retta proporzionata al periodo aggiuntivo.

ART. 5 - SOGGETTI RICHIEDENTI

1. Le palestre vengono assegnate per l'utilizzo a:

- a) le associazioni la cui attività è finalizzata alla pratica sportiva e alla diffusione dello sport a tutti i livelli dell'educazione motoria dei settori giovanili;
- b) le associazioni regolarmente affiliate alle Federazioni e agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, competenti per la disciplina sportiva svolta;
- c) gli enti pubblici, le istituzioni scolastiche, gli enti ecclesiastici;
- d) le forme associative radicate sul territorio, iscritte nell'Albo Comunale;
- e) le cooperative sociali e gli organismi associativi che perseguono finalità formative, ricreative, sociali e di volontariato nell'ambito dell'attività ludico-motoria e dello sport, aventi quale finalità il benessere psichico-fisico.

2. Una stessa palestra può essere assegnata a uno o più soggetti aventi i requisiti sopracitati, compatibilmente con gli orari richiesti.

3. L'assegnazione per l'utilizzo non viene rilasciata ad organizzazioni o a soggetti per lo svolgimento di attività con scopo di lucro.

ART. 6 - PROGRAMMAZIONE E ASSEGNAZIONI IN USO STAGIONALE DELLE PALESTRE

1. Alla programmazione ed all'assegnazione in uso stagionale delle palestre comunali per le attività di promozione e di avviamento alla pratica sportiva, per le sedute di allenamento, per lo svolgimento di campionati, di gare e di manifestazioni ufficiali provvede l'Ufficio Sport del Comune di Vigarano Mainarda.

2. L'assegnazione stagionale degli spazi orari nelle strutture avviene in seguito alla pubblicazione di apposito bando pubblico, di norma **entro il 30 giugno**. Nel bando sono definiti i criteri di assegnazione sulla base degli indirizzi del presente Regolamento.
3. Le domande che perverranno oltre il termine definito nel bando verranno prese in considerazione solo al fine del completamento dell'assegnazione degli spazi orari nelle palestre, negli orari rimasti eventualmente disponibili dopo l'assegnazione definitiva in favore delle domande pervenute nei termini.
4. L'assegnazione per l'utilizzo della palestra comunale ha il suo fondamento in una autorizzazione amministrativa soggetta a tutte le norme che regolano questa materia.
5. Sulla base degli orari disponibili e compatibilmente con la specificità della struttura il Responsabile dell'area competente, Servizio Sport, verifica la compatibilità della palestra con l'attività sportiva ed il numero massimo di utenti che contemporaneamente possono utilizzare la struttura, acquisisce il relativo nulla-osta da parte dell'Area Tecnica dell'Ente, predispose gli atti di assegnazione all'utilizzo delle palestre alle organizzazioni richiedenti. Il Responsabile del Settore competente può richiedere l'ausilio di una Commissione, appositamente nominata.
6. L'assegnazione in uso della palestra comunale dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nell'atto di assegnazione.

ART. 7 - CRITERI PER LE ASSEGNAZIONI IN USO STAGIONALE

1. Nel caso in cui pervengano più richieste per una medesima struttura e non sia possibile soddisfare le richieste in giorni e orari diversi, il Responsabile competente, contattato il richiedente, verificherà la compatibilità con altre strutture disponibili.

In caso di controversia fra più richiedenti la stessa struttura, ai fini dell'assegnazione delle palestre comunali, saranno tenute in considerazione le seguenti priorità in ordine decrescente:

- Associazioni sportive con sede nel territorio di Vigarano Mainarda e/o radicamento sul territorio, storia dell'associazione sul territorio, risultati conseguiti;
- Associazioni sportive con sede a Vigarano Mainarda con maggior numero di

iscritti residenti nel Comune di Vigarano Mainarda;

- Attività per fasce deboli e/o soggetti svantaggiati;
- Data di arrivo al protocollo dell'Ente, in caso di arrivo dopo il termine previsto nel bando per la stagione sportiva;
- Sorteggio, in caso di parità di condizioni.

Qualora l'applicazione dei suddetti parametri sia tale da non garantire i principi di cui all'art. 1 e, in particolare, sia tale da compromettere la più ampia fruizione degli spazi orari nelle palestre, una Commissione tecnica, opportunamente convocata dal Responsabile dell'Ufficio Sport, può proporre che si deroghi agli stessi, in misura residuale rispetto agli spazi totali, dandone adeguata motivazione e dandone atto in apposito verbale.

ART. 8 - DOVERI E RESPONSABILITA' DELL'ASSEGNATARIO PER L'UTILIZZO DELLA PALESTRA.

1. L'assegnatario deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali l'assegnazione in uso è stata accordata.
2. L'assegnatario è tenuto a sottoscrivere per accettazione le condizioni che disciplinano l'assegnazione in uso e ad indicare il/i soggetto/i responsabile/i dell'uso dell'impianto.
3. L'assegnatario è tenuto a rispettare gli adempimenti prescritti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività dallo stesso praticate.
4. L'assegnatario è tenuto al rispetto degli orari stabiliti ed accordati. E' vietato l'utilizzo della palestra al di fuori delle giornate e degli orari stabiliti.
5. L'accesso alla palestra è consentito ai praticanti l'attività sportiva solo se sono assistiti dagli istruttori dell'associazione e se sono tesserati, affiliazione che comporta la relativa copertura assicurativa. E' fatto assoluto divieto di entrare a coloro che non partecipano alla attività sportiva ed organizzare manifestazioni con la presenza di pubblico, fatta salva la presenza del pubblico negli spazi consentiti e negli impianti sportivi che lo consentano.
6. Gli istruttori devono fare osservare agli allievi un comportamento disciplinato e rispettoso. L'utilizzo della struttura deve essere improntato ad un comportamento corretto durante l'attività e alla salvaguardia delle attrezzature sportive della scuola o dell'ente locale.

7. Eventuale materiale necessario all'espletamento dell'attività sportiva di cui sia carente la struttura, opportunamente inventariato, può essere introdotto nella stessa solo dopo presentazione di richiesta scritta e ricevuta autorizzazione scritta da parte del Comune di Vigarano Mainarda. I materiali di proprietà degli utilizzatori non possono avere collocazioni esclusive e non sono coperti da assicurazioni comunali. Possono essere ammessi, previa comunicazione, armadietti e cestoni dotati di chiusura, qualora gli spazi lo consentano. Il montaggio di eventuali attrezzature deve essere concordato con l'Amministrazione Comunale. Il Comune non assume veste di depositario o di custode dei beni mobili che l'assegnatario introduce nella palestra. Gli spazi presenti nelle strutture, siano essi adibiti a spogliatoio o magazzino, sono spazi comuni, che le associazioni condividono. La responsabilità del materiale introdotto rimane a carico dell'assegnatario, nella consapevolezza che la struttura è utilizzata da altri soggetti.
8. E' consentito l'uso di pannelli pubblicitari, se mobili e smontabili all'inizio e alla fine di ogni gara. L'installazione e la rimozione è a cura dell'associazione. Qualora si intenda esporre e mantenere pannelli pubblicitari fissi all'interno delle Palestre, è necessario provvedere alla richiesta, compilando apposito modulo, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione. L'esposizione di pannelli fissi è soggetta ad imposta.
9. Le associazioni sportive che, per qualsiasi motivo, diffondano musica attraverso apparecchiature di riproduzione del suono durante le proprie attività, sono tenute a regolarizzare i rapporti con la S.I.A.E. (Società degli Autori ed Editori).
10. Le associazioni e gli enti sono tenuti, a loro cura e a loro spese, a garantire la presenza di servizi di pronto soccorso e di ordine pubblico, durante lo svolgimento delle attività sportive quando è prevedibile l'affluenza di pubblico.
11. L'assegnatario assume a proprio carico, anche in accordo e/o in convenzione con altri assegnatari, la responsabilità e le spese per la pulizia, per la custodia e per la vigilanza della palestra, nonché per il personale necessario allo svolgimento dell'attività per il periodo di utilizzo. Dopo l'utilizzo, l'assegnatario deve lasciare la palestra e le relative pertinenze nello stato di fatto esistente al momento della consegna. La palestra e le relative pertinenze devono essere lasciate in ordine e pulite per l'utilizzatore successivo, nel rispetto delle modalità di raccolta differenziata e di conferimento dei rifiuti adottate nel territorio comunale. Il Comune può prevedere forme di affidamento dei servizi di custodia, pulizie e altri servizi aggiuntivi, richiedendo agli assegnatari il rimborso delle spese per detti servizi.
12. In qualsiasi momento il personale comunale può accedere alle strutture per effettuare verifiche. L'Amministrazione Comunale si riserva in ogni momento il controllo delle palestre

assegnate in uso, al fine di verificare la corrispondenza fra le assegnazioni in uso autorizzate ed il loro corretto utilizzo, nonché il buono stato manutentivo.

13. L'assegnatario si obbliga a riconsegnare immediatamente al Comune di Vigarano Mainarda l'immobile, in caso di pubblica utilità (calamità naturali ecc.). Si precisa che, cessata la pubblica utilità, l'assegnatario avrà diritto a mantenere le assegnazioni degli spazi per l'anno sportivo in corso.
14. L'assegnatario risponde dei danni eventualmente provocati alla struttura, agli spazi e locali annessi (servizi igienici, spogliatoi, ecc.), ai beni e alle apparecchiature installate.
15. L'assegnatario ha l'obbligo di immediata segnalazione nel caso riscontri anomalie e/o danni nello stato della struttura, non dipendenti dalla propria responsabilità e ha altresì l'obbligo di comunicare all'Amministrazione Comunale il caso in cui i propri iscritti provochino un danno all'immobile o all'impiantistica/attrezzature presenti nella struttura.
16. Prima di prendere possesso degli spazi in palestra, l'assegnatario deve effettuare un deposito cauzionale presso apposito conto della Tesoreria Comunale, che sarà utilizzato a titolo di risarcimento in caso di eventuali danni causati durante l'utilizzo dei locali nei tempi assegnati e che sarà svincolato, su richiesta dell'interessato, al termine del periodo di assegnazione. L'importo della cauzione è stabilito dall'Amministrazione Comunale. La cauzione non è prevista in caso di assegnazione occasionale.
17. E' fatto divieto di installare attrezzi ed impianti o apportare modifiche agli impianti e strutture esistenti, se non espressamente autorizzate dall'Ufficio Tecnico Comunale. Qualora venissero apportate modifiche non autorizzate, dovrà essere ripristinato lo stato iniziale.
18. E' fatto divieto di fumare nelle Palestre comunali e nelle loro pertinenze, quali spogliatoi, bagni, depositi e ogni altro ambiente. L'assegnatario vigila sul rispetto del Divieto di Fumo (L. 3/2003).
19. L'assegnatario riconsegna le chiavi della struttura assegnata al termine del periodo di assegnazione.
20. L'assegnatario è tenuto ad effettuare il pagamento di una tariffa determinata dall'Amministrazione Comunale a sostegno dei costi sostenuti per il funzionamento ed il mantenimento della struttura, come previsto all'art. 1. e al successivo art. 14.

ART. 9 - PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. Il Legale Rappresentante dell'Associazione sportiva/Società Sportiva/Ente/Scuola autorizzata assume, per l'arco temporale di utilizzo, ogni responsabilità prevista dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08 e successive modifiche o integrazioni). Il legale rappresentante della associazione, per tutto il periodo di assegnazione della palestra, è il responsabile ai fini della normativa sulla sicurezza per quanto di propria competenza.
2. L'assegnatario deve comunicare il nominativo dei responsabili dell'uso degli impianti, ai fini della gestione della sicurezza, della prevenzione e protezione dai rischi, che deve essere presente al momento dell'utilizzo dell'impianto. L'assegnatario deve comunicare i nominativi del personale responsabile dell'utilizzo del DAE (defibrillatore automatico) nell'ambito delle ore assegnate (ai sensi del DL n° 158/2012, convertito in L. 189/2012, attuato con Decreto Ministero della salute 24 aprile 2013, come modificato con DM 11 gennaio 2016 GU 18.01.2016.), che deve essere presente durante l'utilizzo dell'impianto. In caso di variazione dei responsabili, deve esserne data immediata comunicazione.
3. Il Legale Rappresentante permetterà l'accesso all'attività sportiva esclusivamente ai propri tesserati, per i quali si sarà provveduto alla conseguente copertura assicurativa contro gli infortuni e i quali dovranno essere in regola con gli obblighi previsti dalle normative vigenti relative alla tutela sanitaria dell'attività sportiva (L. 189/2012; Decreto Ministeriale della Salute del 24.04.2013 e del 11.01.2016). L'associazione deve provvedere ad adeguata polizza di responsabilità civile.
4. L'assegnatario assume pienamente ed incondizionatamente ogni responsabilità civile, patrimoniale e penale per danni che possono derivare a persone e cose dall'uso della palestra, dall'utilizzo delle relative pertinenze e delle attrezzature presenti, siano essi imputabili all'assegnatario stesso che a terzi da lui stesso autorizzati, ivi compreso il pubblico e le persone che accedono agli impianti a qualsiasi titolo, esonerando il Comune di Vigarano Mainarda da eventuali responsabilità. L'assegnatario rilascia a tal fine espressa dichiarazione liberatoria.
5. L'Amministrazione comunale non risponde di eventuali danni, furti, manomissioni o incidenti che dovessero occorrere ad attrezzature e materiali di proprietà dell'assegnatario, lasciate all'interno della struttura.
6. L'assegnatario, dopo aver preso visione della documentazione attestante la conformità

dell'immobile alla vigente normativa in materia di impianti e di prevenzione incendi, rilascia al Comune di Vigarano Mainarda dichiarazione scritta di aver preso visione di tali documenti e di aver ottemperato a quanto previsto dalla normativa vigente per quanto di propria competenza.

7. Gli impianti che vengono dati in uso o in gestione sono dotati delle certificazioni e dei collaudi, laddove previsti dalla normativa vigente, resi disponibili presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 10 - SOSPENSIONE E REVOCA DELLE ASSEGNAZIONI IN USO

1. L'ufficio comunale competente può sospendere temporaneamente le assegnazioni d'uso degli impianti sportivi nel caso in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive ed extrasportive o per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi.

Il Comune può sospendere l'assegnazione degli spazi delle palestre per motivi di interesse pubblico e pubblica utilità (calamità naturali ecc.).

La sospensione verrà comunicata agli utilizzatori della palestra, se e dove le circostanze lo consentano, con anticipo di almeno 15 giorni.

Cessata l'evenienza, l'assegnatario riprenderà l'attività motoria e sportiva per l'anno sportivo in corso nella stessa struttura e con le medesime assegnazioni di spazi orari.

2. Per le sospensioni, nulla è dovuto nei confronti degli utilizzatori della palestra e senza che l'utente nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo, né sotto forma di rimborso spese o di richiesta danno.

Qualora la sospensione dovesse dar luogo ad interruzioni dell'attività sportiva per un periodo consistente a causa di lavori o di altre evenienze non previste e non procrastinabili e, comunque, oltre il lasso di tempo di tre giorni, l'Ufficio competente, a titolo di risarcimento per il disagio subito, rimodulerà proporzionalmente la tariffa, che è da intendersi complessivamente per l'utilizzo nell'anno sportivo, come disciplinato al successivo Art.14.

3. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e nell'atto di assegnazione d'uso, il Comune ha la facoltà di revocare l'assegnazione d'uso.

Qualora l'assegnatario o i suoi iscritti siano portatori di danni intenzionali alle strutture degli impianti sportivi, o siano portatori di grave danno all'immagine dell'Amministrazione, il Comune ne revoca l'utilizzo, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti e senza la possibilità per l'associazione di richiedere alcun indennizzo, neppure sotto il profilo del rimborso spese.

4. L'Ufficio comunale competente ha la facoltà di revocare le assegnazioni d'uso, qualora siano state trasgredite le norme del presente Regolamento, in particolare gli obblighi previsti nell'Art.8 Doveri e responsabilità dell'assegnatario, punti 1 – 17. In caso di inadempienze, l'Ufficio competente invierà richiamo scritto, al quale occorrerà ottemperare nell'immediato. Dopo il secondo richiamo scritto, in caso di inottemperanza alle disposizioni, è prevista la revoca dell'assegnazione.

5. L'Ufficio competente, con provvedimento motivato, ha la facoltà di escludere dall'assegnazione di turni orari quell'associazione che, essendo stata assegnataria di spazi anche nell'anno precedente, abbia svolto una gestione scorretta e/o abbia reiterati ritardi nei pagamenti. Per questo ultimo punto si rimanda all'Art. 14.

ART. 11 - RINUNCIA DELLE ASSEGNAZIONI IN USO

1. Le assegnazioni stagionali si intendono rilasciate per tutto l'anno sportivo.

Possono essere oggetto di rinuncia, senza addebito, entro il 31 Agosto e con comunicazione scritta e motivata, consegnata presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Vigarano Mainarda.

2. Qualora la rinuncia intervenga oltre il termine di cui al precedente comma, l'assegnatario è tenuto a versare al Comune quanto dovuto per l'utilizzo della palestra fino al momento della rinuncia, e a versare il corrispettivo per una ulteriore mensilità (computate sulla quota stagionale/invernale) a titolo di risarcimento per il mancato utilizzo.

3. Il mancato utilizzo degli spazi orari assegnati, anche previa comunicazione scritta, non dà luogo a riduzioni delle tariffe.

ART. 12 - DIVIETO DI SUB – ASSEGNAZIONE IN USO

1. Per nessun motivo, in nessuna forma o titolo, gli assegnatari possono consentire l'uso in sub-utilizzazione anche parziale e/o gratuito, della palestra a terzi.

ART. 13 – ASSEGNAZIONI OCCASIONALI

1. Le domande per le assegnazioni occasionali devono pervenire almeno 20 giorni lavorativi prima della data richiesta.

Le assegnazioni saranno rilasciate con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla manifestazione.

L'eventuale rinuncia da parte del richiedente potrà essere comunicata al Comune fino a 5 giorni lavorativi antecedenti l'inizio dell'assegnazione.

Anche le associazioni già assegnatarie per la stagione possono richiedere assegnazioni occasionali aggiuntive.

Possano essere richiesti tutti i giorni della settimana, compresi il sabato e la domenica.

L'Ufficio Sport terrà conto, ai fini dell'assegnazione, della partecipazione a campionati delle Federazioni Sportive e Discipline Sportive Associate riconosciute dal C.O.N.I., tenendo conto del livello dei campionati e della rilevanza dell'evento sportivo richiesto, nonché del patrocinio e sostegno della Giunta Comunale.

Il Responsabile dell'Ufficio Sport può avvalersi di una Commissione, al fine di stabilire l'assegnazione temporanea.

2. I richiedenti dovranno assumersi le stesse responsabilità previste per le assegnazioni stagionali.

3. Per le assegnazioni occasionali è prevista una tariffa oraria. Per le assegnazioni occasionali non è previsto il versamento della cauzione.

4. In caso di assegnazioni per eventi e manifestazioni sportive o tornei di particolare interesse per la comunità o di rilevanza sociale o a scopi benefici è possibile richiedere il patrocinio del Comune e la gratuità dell'assegnazione, i quali verranno concessi con le modalità di cui al Regolamento per la concessione di contributi, patrocinio e altri benefici, adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 19.12.2016 e se compatibili con la normativa vigente sulla sicurezza che disciplina la presenza di pubblico.

ART. 14 – TARIFFE

Le tariffe per l'utilizzo delle palestre comunali sono ricomprese tra i servizi pubblici a domanda individuale (D.M.31/12/1983) e vengono stabilite con un atto di Giunta Comunale, sulla base dei seguenti criteri:

- palestra assegnata;
- attività svolta.

SCHEMA TIPOLOGIA DI TARIFFE Allegato n. 1

1. Per le assegnazioni d'uso stagionali, di cui all'art. 4., è dovuta una quota per l'intero anno sportivo, calcolato a forfait per nove mesi.
2. Per le assegnazioni d'uso invernali, di cui all'art. 4., è dovuta una quota proporzionalmente più elevata, a titolo compensatorio, in quanto l'utilizzo parziale della palestra impedisce ad altri soggetti di poterla richiedere per l'intera stagione sportiva annuale. La quota è calcolata a forfait per mesi cinque.

3. Per eventuali assegnazioni estive, di cui all'art. 4., se concesse, verrà effettuato un calcolo delle tariffe dall'ufficio competente.
4. Per le assegnazioni occasionali di cui all'art. 4., verrà corrisposta una tariffa corrispondente al numero di ore richieste, da corrispondere anticipatamente all'evento sportivo. Nel caso di associazioni che utilizzano una delle palestre in corso d'anno, la corresponsione per il singolo evento sportivo, verrà computato nel saldo per l'attività dell'anno.
5. Per la categoria "sociale" si intende attività motoria a favore di anziani, disabili o soggetti svantaggiati.
6. L'Amministrazione Comunale, con il parere della Giunta Comunale, può esentare in parte o completamente dal pagamento della tariffa per le manifestazioni sportive ed extra-sportive organizzate a scopo sociale o con il Patrocinio dell'Amministrazione Comunale.
7. Le tariffe sono, secondo lo schema, proporzionate alle ore richieste (con arrotondamento alla mezz'ora superiore in caso di frazione di tempo), alla tipologia di attività motorio-sportiva effettuata e alla tipologia della struttura assegnata, indipendentemente dalle festività civili, religiose e dai periodi di sospensione del calendario scolastico o indipendentemente da sospensioni interne e dall'effettivo utilizzo dell'associazione richiedente.
8. L'Ufficio competente provvederà a comunicare al richiedente, contestualmente all'assegnazione, le tariffe dovute. La fatturazione avverrà in due soluzioni: la prima entro il 31 Dicembre, la seconda entro il 30 Luglio. L'ultima fatturazione conterrà eventuali ulteriori addebiti per utilizzi estemporanei per l'effettuazione di partite di campionati, per richieste di spazi aggiuntivi avvenuti in corso d'anno, per eventuali assegnazioni occasionali. E' possibile chiedere di corrispondere gli importi dovuti con modalità di rateizzazione, purché gli importi dovuti siano corrisposti prima della prima fatturazione dell'anno successivo.
9. L'importo della Cauzione, di cui all'Art. 8, punto 14, è stabilito con Deliberazione di Giunta Comunale. La cauzione verrà restituita allo scadere dell'anno sportivo di utilizzo degli spazi, previo riscontro di assenze di danni e restituzione delle chiavi dell'immobile. Potrà, in alternativa, costituire deposito per l'anno successivo. Qualora si riscontrassero danni non imputabili ad una singola associazione, l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi in eguale misura sulla cauzione di tutte le associazioni che utilizzano il medesimo impianto.
10. Il mancato pagamento delle somme dovute entro i termini indicati darà l'avvio a solleciti da parte dell'ufficio. A seguito di secondo sollecito di pagamento, si darà luogo al recupero credito non riscosso secondo le modalità previste dalla legge e dai Regolamenti Comunali. Il procedimento può essere interrotto con motivata richiesta di rateizzazione di pagamento delle somme dovute, che deve essere accettata dall'ufficio competente e in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento Generale delle Entrate Comunali.
11. Fermo restando quanto previsto dal Regolamento Generale delle Entrate Comunali, il Comune non assegnerà l'impianto sportivo comunale ai richiedenti che non risultassero in

regola con il pagamento delle tariffe d'uso degli anni sportivi precedenti, fino all'avvenuto saldo.